

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 maggio 2023, n. 44

**Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020 “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. Modalità di presentazione della richiesta del saldo finale e disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

##### VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 30/05/2022, con la quale è stata attribuita alla Sezione Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale l’attuazione delle misure previste dal Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484;
- la determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 72 del 27/07/2022 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

##### VISTI, altresì

- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, così come successivamente modificato ed integrato ed in particolare l’art. 8-ter;
- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 con cui è stato approvato il “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 18/06/2020;
- il D.M. n. 203829 del 6 maggio 2022 con cui il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato la rimodulazione delle risorse finanziarie del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”

##### PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii., è stato approvato l’*“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”*;
- con la nota n. 12610 del 26/11/2020 il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ha comunicato ad ARIF la necessità di avvalersi dell’assistenza tecnica della medesima Agenzia regionale per l’espletamento delle verifiche istruttorie di cui al paragrafo 14 del predetto Avviso Pubblico esplicitando, contestualmente, i reciproci impegni e le modalità operative della suddetta attività;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 86 del 17/02/2021 (B.U.R.P. n. 30 del 25/02/2021) e ss.mm.ii. sono state approvate le graduatorie delle domande di aiuto individuali e collettive;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 09/08/2021 (BURP n. 116 del 06/09/2021) è stato

affidato ad ARIF l'incarico di espletare l'attività istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 380 del 01/06/2022 (BURP n. 64 del 09/06/2022) sono stati approvati il modello di domanda di anticipazione e la disciplina della garanzia fideiussoria;
- con nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. AOO\_181 03/05/2023 n. 0004263 sono state trasmesse ad ARIF le Linee guida per l'attività istruttoria delle domande di variante;

**CONSIDERATO** che le determinazioni dirigenziali di concessione degli aiuti sino ad ora adottate hanno rinviato l'indicazione delle modalità di presentazione della domanda di saldo e della domanda di variante all'adozione di un successivo provvedimento dirigenziale;

**RITENUTO** pertanto necessario, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, regolamentare la richiesta del saldo finale e la disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici, a valere sull'art. 6 "Reimpianto di olivi in zona infetta" di cui al D.I. n. 2484/2020, come da Allegato A al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.

Valutazione di impatto di genere La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- X neutro

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

##### **di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

##### **DETERMINA**

- di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- di approvare l'Allegato "A" «"Reimpianto di olivi in zona infetta" di cui all'art. 6 - D.I. 2484 del 06/03/2020

- Modalità di presentazione della richiesta del saldo finale e disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici», composto da n. 9 (nove) facciate, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell'Allegato A predetto, si rimanda alle disposizioni dell'Avviso, nonché alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti;
- di dover stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'avviso pubblico approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel provvedimento di concessione del contributo.
- di dichiarare che il presente provvedimento:
  - è immediatamente esecutivo;
  - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
  - sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2 e Sistema Puglia;
  - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

P.O. Responsabile di raccordo delle Misure del Piano di rigenerazione olivicola della Puglia  
Roberta Corsano

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario  
Salvatore Infantino

Il presente Allegato "A" è composto da n. 9 facciate

## ALLEGATO "A"

"Reimpianto di olivi in zona infetta"  
di cui all'art. 6 - D.I. 2484 del 06/03/2020

Modalità di presentazione della  
richiesta del saldo finale e  
disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici

**INDICE**

<b>INDICE .....</b>	<b>1</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>1. DdP DEL SALDO FINALE E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. VARIANTI ED ADATTAMENTI TECNICI.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Tipologia di variante.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Variante per cambio beneficiario .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 Variante per cambio di localizzazione con densità maggiore di 300 piante per ettaro .....</b>	<b>5</b>
<b>2.4 Documentazione da produrre a corredo della domanda variante .....</b>	<b>5</b>
<b>2.5 Adattamenti tecnici ed economici .....</b>	<b>6</b>
<b>3. PROROGHE.....</b>	<b>7</b>
<b>4. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E FATTURAZIONE ELETTRONICA.....</b>	<b>7</b>
<b>5. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI.....</b>	<b>8</b>
<b>7. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>8</b>

**PREMESSA**

In prosieguo a quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla misura "Reimpianto olivi in zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, con il presente allegato si intende definire le procedure e le modalità di presentazione della domanda di pagamento (DdP) del saldo finale e la disciplina relativa alle varianti ed agli adattamenti tecnici. Nell'allegato, inoltre, sono ribaditi gli impegni a carico dei beneficiari in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempimenti da parte degli stessi.

**1. DdP DEL SALDO FINALE E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE**

L'aiuto pubblico può essere erogato solo come contributo in conto capitale. Non è prevista la possibilità di presentare una domanda di pagamento sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Pertanto, oltre alla DdP dell'anticipo, si potrà presentare esclusivamente la DdP di saldo finale. Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Può essere prodotta da parte dei beneficiari una istanza di proroga nei termini stabiliti dal paragrafo 3 del presente allegato e per cause di forza maggiore di cui all'art. 2 del Reg. UE 1306/2013 e dal Reg. 2021/2116/UE.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo degli importi concessi in conto capitale, al netto dell'eventuale anticipo erogato, sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La DdP di saldo deve essere presentata dal beneficiario entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi attraverso il portale [www.pma.regione.puglia.it](http://www.pma.regione.puglia.it). Le istruzioni operative saranno disponibili sul medesimo portale.

La DdP del saldo deve essere corredata dalla pertinente documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l'acquisto delle piante e dell'ulteriore documentazione richiesta e di seguito elencata:

1. fatture elettroniche registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e altri documenti aventi valore probatorio equivalente;
2. copia delle attestazioni di pagamento tracciabili (bonifico, assegno circolare non trasferibile, modello F24, ricevute bancarie, bollettini di c/c postali, assegni bancari con produzione della traenza). Tale documentazione deve poter garantire la tracciabilità dei pagamenti;
3. indicazione del conto bancario o postale su cui si riterranno regolarmente eseguiti i pagamenti (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010 e Direttiva 2015/2366 applicata con D.Lgs. n. 218 del 15/12/2017) da scegliere fra quelli presenti nella sezione "Dati anagrafici e aziendali" del fascicolo aziendale del beneficiario sul portale SIAN. È consentito, portandone a conoscenza il Responsabile dell'Operazione, in via eccezionale e motivandone le cause, la sostituzione del conto corrente inizialmente indicato nella DdP con un altro di nuova apertura;
4. ove sia disponibile, copia del registro IVA degli acquisti con evidenza dei righe che riportano le fatture di acquisto delle piante che hanno beneficiato dell'intervento;

5. copia del Passaporto delle piante, rilasciato dall'operatore professionale (OP) iscritto al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) che le ha prodotte, di una delle seguenti categorie:
  - "CAC" (Conformità Agricola Comunitaria);
  - "certificato" mediante analisi di laboratorio ai sensi della certificazione europea o del Sistema Nazionale Volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale per l'attestazione del requisito "virus esente". Il requisito "virus esente" di cui al Principio 5 del bando verrà riconosciuto, con la conferma del relativo punteggio, solo nel caso in cui il 100% delle piante utilizzate appartenga alla suddetta categoria "certificato";
6. dichiarazione, firmata contestualmente dal beneficiario e dal tecnico agricolo abilitato direttore dei lavori, che attesta che gli stessi lavori sono stati eseguiti completamente ed a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro non regolare, con specificazione che il numero di piante messe a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti è almeno pari a quello delle piante estirpate ed ammesse a finanziamento;
7. dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) del beneficiario che attesti l'avvenuta registrazione nel portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) dei nuovi impianti Leccino e di FS17 ai sensi della DDS 591/2018;
8. DSAN con cui il beneficiario dichiara di aver presentato il modello di comunicazione fine lavori (Allegato "B") al Servizio Territoriale competente conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 ter, primo comma, della legge 21 maggio 2019, n. 44;
9. comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall'AdB DAM di cui all' Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021), debitamente sottoscritta dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori e, per le domande di adesione, anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione ove non già prodotta;
10. autorizzazione alla richiesta di certificazione antimafia e dichiarazione soci/familiari conviventi nei casi previsti dalle norme vigenti. Qualora dalla certificazione prefettizia antimafia dovessero risultare situazioni interdittive a carico del beneficiario, di soci o familiari, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente erogate;
11. relazione tecnica finale e/o di adattamento tecnico corredata da rilievi fotografici georeferenziati e planimetricamente individuati con rappresentazione di almeno 4 convisuali.

Nel caso di beneficiari aderenti a progetti collettivi, la dichiarazione di cui al punto 6 dovrà essere firmata anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori cui sono state delegate le operazioni. Inoltre, dovrà essere presentata documentazione attestante il conferimento del mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al paragrafo 7.2 dell'Avviso.

L'accertamento del mancato rispetto dell'impegno di cui al Principio 5 dei criteri di selezione dell'Avviso, determinerà la decurtazione del relativo punteggio e la ricollocazione della domanda di aiuto in graduatoria ed, eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca dell'aiuto concesso.

## 2. VARIANTI ED ADATTAMENTI TECNICI

### 2.1. Tipologia di variante

Sarà disponibile nel portale [www.pma.regione.puglia.it](http://www.pma.regione.puglia.it) una procedura informatica, con relativa modulistica, che permetterà di presentare la “DOMANDADI VARIANTE. Le domande di variante presentate in modalità difforme saranno dichiarate inammissibili.

Le uniche opzioni ammesse sono quelle relative alla **variante per cambio di beneficiario** e alla **variante per cambio di localizzazione** che comporti una densità dei nuovi impianti maggiore di trecento piante per ettaro. Nel caso in cui il cambio di localizzazione dei nuovi impianti non comporti il superamento della suddetta densità di impianto, è richiesto un adattamento tecnico.

Le istanze di variante possono essere presentate solo dopo che il provvedimento di concessione degli aiuti è esecutivo.

Tutte le tipologie di varianti non possono essere presentate nei 3 mesi che precedono il termine di ultimazione degli interventi stabilito nell'atto di concessione ed eventualmente prorogato in seguito a specifica istanza di cui al paragrafo 3 del presente allegato, salvo i casi di variante per cambio beneficiario conseguenti a decesso.

Le domande di variante presentate in violazione dei suddetti termini sono inammissibili.

Al fine di verificare il punteggio conseguito dal progetto con la richiesta di variante, deve essere compilato l'EIP di variante, il cui format è disponibile nel portale EIP della Regione Puglia e sarà operativo a partire dalla data di adozione del provvedimento che approva il presente allegato.

In caso di inammissibilità della domanda di variante, il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione degli interventi originariamente approvati ed ammessi ai benefici e, in caso di mancata realizzazione degli investimenti, si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali.

### 2.2 Variante per cambio beneficiario

Il cambio di beneficiario è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 “Cessione diaziende” del Reg. UE n. 809/2014 e s.m.i. nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

Con questo tipo di variante un nuovo soggetto (cessionario) subentra nella realizzazione degli investimenti all'originario richiedente (cedente). Le motivazioni di tale variante possono essere la cessione dell'intera azienda oppure alcune circostanze eccezionali quali: decesso del beneficiario, prolungata incapacità professionale dello stesso.

La richiesta deve essere presentata sul portale [www.pma.regione.puglia.it](http://www.pma.regione.puglia.it).

In ogni caso, il cessionario subentra in tutti gli impegni e gli obblighi connessi alla concessione del sostegno e precedentemente assunti dal cedente.

Il subentro nella realizzazione del progetto è consentito a condizione che:

- il cessionario possieda tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso che erano posseduti dal cedente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- il progetto ammesso a finanziamento sia integralmente realizzato così come approvato in sede di ammissione a finanziamento, fatti salvi eventuali adattamenti tecnico-economici e varianti approvate;



- la richiesta di subentro comporti il passaggio al cessionario della conduzione dell'intera azienda agricola oggetto di finanziamento;
- il cedente ed il cessionario non abbiano debiti esigibili, in particolare se trattasi di debiti nei confronti della Comunità Europea.

Non sono ammissibili le tipologie di variante per le quali, in esito alla valutazione delle stesse, il richiedente non conservi posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del sostegno. Di conseguenza, sono ammissibili solo varianti che, in caso di riduzione del punteggio complessivo attribuibile alla domanda di variante, non determinino un punteggio inferiore a quello ottenuto dall'ultima ditta finanziabile.

### **2.3 Variante per cambio di localizzazione con densità maggiore di 300 piante per ettaro**

Nel caso in cui il beneficiario intenda assegnare una diversa localizzazione al nuovo impianto rispetto a quanto previsto nella DDS e questo superi la densità di 300 piante per ettaro, lo stesso beneficiario deve produrre una istanza di variante per comunicare la diversa localizzazione delle piante e la disponibilità sull'appezzamento interessato di una fonte irrigua autorizzata.

Se la diversa localizzazione dei nuovi impianti comporta una densità inferiore alle 300 piante/ha, sarà sufficiente procedere ad un adattamento tecnico che non necessita, a differenza della variante, di preventiva autorizzazione.

La diversa localizzazione dei nuovi impianti è ammessa esclusivamente se le particelle interessate sono ricomprese tra quelle rientranti nel quadro "S" della domanda di aiuto.

Per l'impianto in particelle sottoposte a vincolo idrogeologico occorre produrre la comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall'AdB DAM di cui all' Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021), debitamente sottoscritta dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori e, per le domande di adesione, anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione.

### **2.4 Documentazione da produrre a corredo della domanda variante**

La domanda di variante deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Attestato di invio dell'EIP;
- Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà – Azienda;
- Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà – Studio di consulenza;
- Dichiarazione Sostitutiva Antimafia;
- Dichiarazione Sostitutiva Familiari Conviventi;
- Relazione di variante sottoscritta dal beneficiario degli aiuti, dal tecnico, direttore dei lavori e per le domande di adesione anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori;
- Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avvenuta trasmissione dell'Allegato A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/06/2019, ove non già resa;
- Comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall'AdB DAM di cui all' Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021), debitamente sottoscritta, dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori e per

le domande di adesione anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione.

- Autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni condotti in usufrutto, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle oggetto di intervento;
- Autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione, attesa la proprietà piena ed esclusiva delle particelle oggetto di intervento.

Nel caso di variante per cambio di beneficiario si dovrà inoltre allegare, a pena di inammissibilità della domanda di variante:

- Titolo di possesso del cessionario dei terreni compresi nel Quadro "S" della DdS;
- Eventuale dichiarazione sostitutiva non assoggettabilità DURC del cessionario;
- DSAN con cui il cedente rinuncia ai benefici nel caso di cessione d'azienda;
- DSAN del cessionario che assume tutti gli impegni del cedente relativi al progetto.

Nel caso di variante per cambio di localizzazione con densità maggiore di 300 piante per ettaro si dovrà inoltre allegare:

- Autorizzazione all'emungimento da pozzi aziendali e/o documentazione attestante il prelievo di acqua da impianti consortili.

## **2.5 Adattamenti tecnici ed economici**

Le modifiche progettuali di lieve entità, definite come adattamenti tecnici ed economici, sono consentite secondo i principi di seguito riportati.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario bensì adattamenti tecnici ed economici le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative.

La diversa localizzazione dei nuovi impianti è considerato un adattamento tecnico se ha una densità di impianto inferiore alle 300 piante per ettaro.

Il cambio di localizzazione dei nuovi impianti rispetto a quanto previsto nelle DdS, è consentito esclusivamente tra le particelle ricomprese tra quelle rientranti nel quadro "S" della domanda di aiuto.

Per l'ammissibilità dell'adattamento tecnico occorre essere in possesso dell'autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di terreni condotti in affitto o in comodato ovvero del nudo proprietario nel caso di terreni condotti in usufrutto, ovvero dell'autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli interventi previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni.

Per l'impianto in particelle sottoposte a vincolo idrogeologico occorre produrre la comunicazione di adesione al parere di compatibilità alle N.T.A del P.A.I. espresso dall'AdB DAM di cui all' Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale, n. 572 del 21/10/2021 (BURP n. 136 del 4/11/2021), debitamente sottoscritta, dal beneficiario degli aiuti e dal tecnico/direttore dei lavori e per le domande di adesione anche dal legale

rappresentante dell'associazione di produttori, ovvero dichiarazione di non pertinenza della predetta comunicazione.

Gli adattamenti tecnici ed economici non necessitano di preventiva approvazione, sono decisi responsabilmente dal beneficiario e dal direttore dei lavori/tecnico abilitato; essi possono essere realizzati in corso d'opera e devono essere giustificati in apposita relazione di adattamento tecnico e/o economico sottoscritta sia dal beneficiario che dal direttore dei lavori/tecnico abilitato e, per le domande di adesione, anche dal legale rappresentate dell'associazione di produttori. Detta relazione deve essere presentata a corredo della Domanda di Pagamento (DdP) successiva alla realizzazione dell'adattamento stesso (saldo).

In caso di diversa localizzazione dei nuovi impianti, la relazione di adattamento tecnico e/o economico dovrà contenere una tabella in cui sono riportate tutte le particelle di terreno comprese nel Quadro "S" della DdS che evidenzia chiaramente la situazione originale e la diversa localizzazione dei nuovi impianti.

L'adattamento tecnico e/o economico, se conforme ed ammissibile, sarà approvato direttamente dal soggetto istruttore della DdP (saldo) successiva alla realizzazione dell'adattamento stesso. L'istruttore lascerà traccia dell'approvazione dell'adattamento nella check-list/verbale di ammissibilità della DdP (saldo) oppure, solo nel caso l'adattamento dovesse risultare negativo, ne comunicherà l'esito al beneficiario.

Il soggetto istruttore della DdP di saldo interessata all'adattamento tecnico, in caso di esito istruttorio negativo dell'adattamento proposto, deve comunicare alla ditta beneficiaria e, per conoscenza, al consulente tecnico officiato i motivi che ne hanno determinato il rigetto, al fine di consentire eventuali controdeduzioni. Nel caso di beneficiari aderenti a progetti collettivi, la precitata comunicazione dovrà essere inviata anche al legale rappresentante dell'associazione di produttori.

In caso di inammissibilità dell'adattamento tecnico, i relativi impianti saranno ritenuti non regolari in relazione alle particelle interessate e, quindi, si procederà ad una riduzione dell'aiuto per la relativa parte.

### **3. PROROGHE**

I beneficiari che si sono impegnati nella DdS ad utilizzare materiale vivaistico "certificato" per il riconoscimento del requisito "virus esente", con la conseguente attribuzione di punti 2 in graduatoria, possono avanzare una richiesta di proroga, della durata massima di 18 mesi, qualora non possano rispettare i tempi già concessi loro per la conclusione degli interventi.

Questa istanza dovrà essere corredata da contratti di fornitura di una quantità di piante di categoria "certificato" pari almeno a quelle oggetto di espianto ed ammesse a beneficio. La consegna di queste piante di categoria "certificato" deve essere prevista dal suddetto contratto entro 18 mesi dal termine precedentemente concesso per la conclusione degli interventi.

L'istanza di proroga deve essere presentata secondo le modalità che verranno precisate con un successivo provvedimento dirigenziale.

### **4. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti, tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'atto di

concessione del sostegno. A titolo esemplificativo si riporta la dicitura che deve essere indicata su ciascun documento: **“Spesa sostenuta a valere sull’art. 6 del D.l. 2484 del 06/03/2020 - Reimpianto di olivi in zona infetta – CUP \_\_\_\_\_”**.

Per la tracciabilità e la regolarizzazione della sopra citata documentazione, si rimanda alla DAdG n. 54 del 3 febbraio 2021 - P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misure non connesse alle superfici e agli animali - Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa ed alla DAdG n. 171 del 31/03/2021 - P.S.R. Puglia 2014/2020 - Specificazioni e modifiche alla DAdG n. 54/2021.

#### **5. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE**

I controlli amministrativi verranno effettuati su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo. Qualora, a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo che in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità tali da inficiare l’ammissibilità a finanziamento, saranno revocati gli aiuti con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite dall’Ente istruttore.

#### **6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI**

Qualora, a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dall’avviso e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all’esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1801/2019.

Nel caso in cui si sia proceduto ad espiantare un numero di piante inferiore a quello di progetto si procederà a decurtare il contributo. La messa a dimora di un numero di piante inferiore a quello di piante estirpate ed ammesse a beneficio, rende inammissibile la DdP del saldo. La messa a dimora di un numero di piante superiore a quello previsto dal decreto di concessione dell’aiuto, non comporta nessun incremento del premio concesso.

#### **7. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda a quanto stabilito dall’avviso pubblico, dagli atti di concessione e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.